

Oggetto: Parere sulla modifica della programmazione triennale fabbisogno di personale – triennio 2018/2020.

PREMESSO CHE

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, ai cui sensi gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, al fine di assicurare migliore funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al citato D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, per quanto applicabili (norme, queste ultime che, in sostanza, prescrivono che le nuove assunzioni possono essere autorizzate, dagli organi di vertice, solo previa ottimizzazione di quelle esistenti ed eventuale attuazione di programmi di riqualificazione, con specifico riferimento agli obiettivi di governo ed ai programmi di attività da realizzare), realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che dispone: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

E

COMUNE DI PANTIGLIATE
Protocollo Generale

Protocollo N.0009538/2018 del 30/10/2018

ESAMINATO lo schema della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 114/2018, avente ad oggetto: “Modifica *Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale 2018/2020*.”

CONSIDERATO che con il suddetto atto si provvede alla modifica del fabbisogno di personale, attestando che non sussistono situazioni di eccedenza;

CONSIDERATO, altresì, che per l’anno 2018 si modifica il fabbisogno di personale prevedendo, in aggiunta a quanto già predisposto con precedenti atti le seguenti assunzioni mediante mobilità:

- n. 1 unità cat D – profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico con contratto a tempo pieno e indeterminato per il settore 2 – Ufficio tecnico e Protezione Civile;
- n. 1 unità di cat. D – profilo professionale Istruttore Direttivo Area Vigilanza con contratto a tempo pieni e indeterminato per il settore 4 – Polizia Locale.

ESPRIME

il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 114/2018 avente ad oggetto: “ *Modifica Programmazione triennale fabbisogno di personale 2018/2020*.”

Porlezza (CO) 30 ottobre 2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Massimo Ostoni

